



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 397 DEL 24/05/2019

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL PARCHEGGIO AL II° PIANO INTERRATO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PIAZZA MERCATO - DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 DLGS. N. 50/2016 E SS.MM. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE PROGETTI SPECIALI

SERVIZIO
SETTORE PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata una variazione delle risorse finanziarie assegnate ai dirigenti in modifica della sopracitata delibera n. 1/2019;

Premesso che:

- il Comune è, tra l'altro, proprietario superficario della porzione del fabbricato urbano ad uso parcheggio al II° piano interrato del complesso immobiliare di Piazza Mercato (entrata dalla Via Milazzo), distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica al foglio 3, mappale 4161, per il quale è stata rilasciato il certificato di abitabilità il 28/04/1997;
- tale parcheggio, nel corso degli ultimi anni, è stato affidato in gestione a terzi ed attualmente è gestito dalla società "LA BRIANZA A.R.L. COOP. GESTIONE PARCHEGGI" - con sede in Via Montello n. 15 - 20060 PESSANO CON BORNAGO (MI) - (P.IVA: 04024520969), giusta contratto a Reg. int. n. 195 del 04/08/2017 in atti depositato, che prevede un canone complessivo di € 3.000,00 + iva di legge, con scadenza al 31 maggio p.v.

Considerato che in previsione di detta scadenza temporale, la succitata Concessionaria con nota ricevuta il 17 aprile u.s. a prot. n. 15212 in atti, ha richiesto di continuare nella gestione/uso del parcheggio in questione impegnandosi ad eseguire oltre la manutenzione ordinaria anche la tinteggiatura "ex novo" delle strisce blu degli stalli;

- che a tal proposito, stante l'importo dell'affidamento, l'ufficio patrimonio nel ritenere accoglibile detta richiesta in quanto pienamente ricompresa, sia nell'ambito dell'art. 3.6 del vigente "Regolamento comunale per la Concessione dei beni immobili" (affidamento senza gara pubblica per canone annuo inferiore ad € 8.000,00), sia nella disciplina dell'art. 36, comma 2, lett. a), del dlgs. n. 50/2016 e ss.mm., ha richiesto apposito parere in merito alla G. C.;

Visto e fatto proprio il parere favorevole espresso da detto organo esecutivo in data 16 maggio u.s., in base al quale il sottoscritto Dirigente del "Servizio Patrimonio" si ritiene autorizzato nella scelta del Concessionario, andando a predisporre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016, la presente determina a contrarre in conformità ai propri ordinamenti individuando, tra l'altro, gli elementi essenziali del contratto, nonché le pertinenti clausole negoziali necessarie per la disciplina e regolamentazione della concessione in esame;

Visto inoltre che tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS è stato verificato il possesso

dei requisiti di idoneità della sopracitata ditta “La Brianza a.r.l. Coop. Gestione Parcheggi”, necessari a poter contrarre con la P. A., nonché la propria regolarità contributiva in esito al DURC prodotto ed in atti;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'anzidetto affidamento diretto e di approvare lo schema di contratto depositato agli atti del presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si evince che detta concessione avrà una durata biennale dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2021 a fronte di un canone complessivo di € 3.032,00 + iva di legge;

Visto, altresì:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il Dec. Legs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare, gli artt. 32 e 36;
- il Regolamento comunale per le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente”, di cui alla deliberazione C.C. n. 31 del 26.03.2009;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di procedere, quindi**, in conformità al combinato disposto sia dell'art. 3.6 del vigente “Regolamento comunale per la Concessione dei beni immobili”, sia dell'art. 36, comma 2, lett. a), del dlgs. n. 50/2016 e ss.mm., **ad affidare alla società “LA BRIANZA A.R.L. COOP. GESTIONE PARCHEGGI”** - con sede in Via Montello n. 15 - 20060 PESSANO CON BORNAGO (MI) - (P.IVA: 04024520969), **la concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico sito al II° piano interrato della Piazza Mercato della consistenza attuale di n. 36 posti auto;**

3)- di approvare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016, la presente determina a contrarre in conformità ai propri ordinamenti giuridico/contabili, **dando atto che detta concessione avrà una durata biennale dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2021 a fronte di un canone complessivo di € 3.032,00 + iva di legge;**

4)- di approvare inoltre, lo schema di contratto depositato agli atti del presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale si individuano gli elementi contrattuali essenziali, nonché le pertinenti e necessarie clausole negoziali per la disciplina e regolamentazione della concessione in esame;

5)- di demandare quindi l'ufficio Ragioneria ad accertare il sopracitato canone lordo di concessione quantificato complessivamente in **€ 3.032,00 + IVA 22% = € 3.699,04 sul Cap. 560000** (Canoni e fitti di fabbricati e aree - IVA) – p.d.c.: 3.01.03.02.002 come segue:

- quanto ad € 1.516,00 + IVA 22% = **€ 1.849,52 per l'anno 2019;**
- quanto ad € 1.516,00 + IVA 22% = **€ 1.849,52 per l'anno 2020;**

6)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente del Servizio Patrimonio, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ufficio Patrimonio

Settore Progetti Speciali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 24/05/2019

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE "PROGETTI SPECIALI"
GESTIONE PATRIMONIO
Il Dirigente



COMUNE DI CATTOLICA (Provincia di Rimini)

Reg. Int. n.

del

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL PARCHEGGIO POSTO AL SECONDO PIANO INTERRATO DI PIAZZA MERCATO.

L'anno Duemiladiciannove (2019), addì, del mese di, nella Residenza Municipale di Cattolica, con la presente scrittura privata

TRA

- il Comune di Cattolica (P. IVA n. 00343840401) nella persona del Dott. Baldino Gaddi, nato a Rimini il 24/07/1965 (C.F.: GDD BDN 65L24H 294H) – Dirigente a tempo determinato del settore “Progetti Speciali e Gestione Amministrativa del Patrimonio” del Comune di Cattolica (RN), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cattolica, per effetto delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 10 del 28.12.2017 e successiva proroga nell’incarico di cui alla Determina Dirigenziale n. 1060 del 21/12/2018, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del settore, ai sensi dell’art. 83, comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica e dell’art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000, nonché in esecuzione della propria determinazione n..... del (d’ora in poi denominato Comune e/o Concedente),

- ed il Sig. Marcello MANCINI, nato a Foggia il 18/06/1966 (C.F.: MNC MCL 66H18 D643V), in qualità di legale rappresentante della società “La Brianza a.r.l. Coop. Gestione Parcheggi”, con sede legale a Pessano con Bornago (MI) - Via Montello n. 15, Partita I.V.A. 04024520969, (d’ora in poi denominata Concessionaria).

PREMESSO

- che, in esecuzione della sopracitata Determinazione Dirigenziale n. del, **veniva affidata la concessione d'uso e gestione del parcheggio posto al secondo piano interrato di piazza Mercato, entrata da Via Milazzo, alla società “La Brianza a.r.l. Coop. Gestione Parcheggi”, con sede legale a Pessano con Bornago (MI) - Via Montello n. 15 (Partita I.V.A. 04024520969), per un importo concessorio complessivo di € 3.032,00 + IVA 22%.**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto della concessione

Concessione in uso del parcheggio posto al secondo piano interrato di piazza Mercato **della consistenza attuale di n. 36 posti auto di cui n. 2 posti riservati ai portatori di handicap** (vedasi planimetria allegato “A”). Tale consistenza potrà subire delle variazioni in diminuzione in ragione dell’eventuale alienazione prevista sia nel corso dell’anno con Deliberazione C.C. n. 56 del 20/12/2018 (Piano delle alienazioni e valorizzazioni triennio 2019/2020), sia nel corso delle successive annualità “2020-2021” per effetto di

similari piani di dismissione e/o loro variazioni. A tal proposito si precisa e concorda che per effetto di possibili alienazioni nel periodo "1 giugno 2019 – 31 dicembre 2020" che vadano a determinare una consistenza numerica di posti auto inferiore rispetto agli attuali 36 (trentasei), la Concessionaria avrà facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto ai sensi del successivo art. 12, senza alcun riconoscimento o ristoro economico e/o risarcimento danni a suo favore. Nel caso in cui la suddetta riduzione vada a determinare un numero di stalli inferiore a 20, la Concessionaria potrà richiedere una rimodulazione del canone concessorio da determinarsi sulla base dell'effettiva consistenza numerica dei posti auto rimasti e sul restante periodo di gestione ancora in vigore.

ARTICOLO 2 - Durata della concessione

La durata della concessione in uso è stabilita in due (2) anni a decorrere dal 1 giugno 2019 con scadenza al 31 maggio 2021 e si intende non rinnovabile tacitamente. Viene comunque consentita alla Concessionaria la possibilità di richiedere il rinnovo per ulteriori 2 anni della presente Concessione da presentare entro 3 (tre) mesi prima della scadenza, con facoltà del Comune di accogliere detta istanza oppure di rigettarla motivatamente.

ARTICOLO 3 - Prestazioni richieste al concessionario

Il Concessionario assume a suo esclusivo carico ogni onere necessario per la regolare conduzione del parcheggio affidato in concessione d'uso. Egli in particolare dovrà provvedere a:

1. Garantire l'accesso alle autovetture;
2. Garantire la sorveglianza e la custodia dei locali durante l'apertura del parcheggio;
3. Garantire la disponibilità di n. 2 (due) posti auto che potranno essere riservati per le operazioni di carico e scarico.
4. Adibire al servizio personale idoneo, anche attraverso l'impiego di persone svantaggiate;
5. Stipulare un'adeguata polizza di assicurazione a copertura della eventuale responsabilità civile, compreso furto e incendio alle autovetture, derivante dalla conduzione del parcheggio anzidetto, restando inteso fin d'ora che l'Ente concedente è comunque esonerato da ogni responsabilità eventualmente derivante da detta conduzione;
6. Provvedere a tutte le registrazioni e adempimenti amministrativi necessari per il regolare svolgimento del servizio connesso alla concessione in uso e/o eventualmente previsti dalle leggi in materia;
7. Fornire all'Amministrazione Comunale e agli Uffici Comunali, su richiesta, i dati e gli elementi relativi alla conduzione in oggetto;
8. Mantenere in perfetta efficienza e funzionalità le strutture e gli impianti attinenti al servizio connesso alla concessione in uso per tutta la durata della concessione tra cui deve intendersi inclusa la tinteggiatura delle strisce blu degli stalli in gestione.
9. Provvedere alla normale manutenzione e pulizia dell'area data in concessione secondo necessità.

ARTICOLO 4 - Responsabilità in capo al concessionario

Il Concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi oggetto della presente concessione, di averne constatato lo stato di fatto e di non sollevare riserve alcuna.

Il Concessionario è direttamente responsabile di tutta la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti in convenzione e delle relative attrezzature. Pertanto, sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione dell'impianto quali: le retribuzioni al personale addetto, la tassa sui rifiuti, i consumi di energia elettrica e acqua e quelle per i materiali e le operazioni di pulizia ed eventuali ulteriori attrezzature.

E' altresì a carico del Concessionario che si impegna ad eseguire a propria cura e spese, sotto la propria responsabilità, la manutenzione ordinaria a regola d'arte, preventiva e periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, nonché la manutenzione ordinaria necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate.

Al Concessionario è affidata inoltre la responsabilità:

- della custodia e dell'uso dell'area adibita a parcheggio e delle attrezzature assegnate nella presente concessione, che devono essere utilizzate (impianto e attrezzature) secondo la loro destinazione e in base alle prescrizioni e coi limiti stabiliti dal Comune;

- dell'osservanza da parte sua e di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. Il Concessionario è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere, riferito all'attività esercitata nella struttura in concessione;
- della buona conservazione ed efficienza del parcheggio, del necessario servizio di vigilanza e guardiania nonché di eventuali danni causati alle strutture;
- per il proprio personale il Concessionario assume, con la conduzione del parcheggio di cui al presente contratto, la posizione di responsabile per l'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. 81/2008).

Il Concessionario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a provvedersi delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento dell'attività prevista nel presente atto concessorio.

Il Concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero derivare in qualsiasi momento e modo dall'uso dell'impianto e/o delle attrezzature di cui al presente atto di convenzione.

Il Concessionario è altresì l'unico ed esclusivo responsabile dei danni occorsi al proprio personale utilizzato nella conduzione del parcheggio, per il quale dovrà aver provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa, sollevando con ciò l'Amministrazione da ogni inerente responsabilità.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, previdenziali e assistenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

ARTICOLO 5 - Pagamento del canone

Il canone concessorio stabilito in € 3.032,00 + IVA 22%, verrà corrisposto all'Amministrazione Comunale, in due rate annuali di pari importo (€ 1.516,00 + IVA 22%= € 1.849,52) entro il 31 luglio 2019 e 31 luglio 2020. Tali termini sono da considerarsi essenziali e perentori. La loro inosservanza, qualora non sanata nei termini e modalità di cui al successivo art. 7, comporta la risoluzione della presente concessione senza che il Concessionario possa avanzare pretese o indennizzi di sorta. Il versamento del canone deve essere effettuato presso la Tesoreria Comunale.

ARTICOLO 6 – Tariffe

Le tariffe massime da applicare nel corrente anno nell'uso del suddetto parcheggio sono quelle stabilite dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.196 del 27/11/2018, nell'ambito dei servizi a domanda individuale, tali tariffe sono approvate annualmente dalla suddetta Giunta Comunale e comunicate al Concessionario.

Con la riscossione diretta delle suddette tariffe applicate all'utenza, il Concessionario si intende totalmente compensato da qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per la presente concessione e/o per attività ad essa connessa o conseguente, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi

L'attività di custodia durante l'apertura del parcheggio è da considerarsi compresa nelle tariffe di cui al presente punto.

ARTICOLO 7 - Penali e risoluzione della concessione

La sistematica inosservanza delle norme stabilite dal presente contratto, sarà causa della sua risoluzione senza alcun indennizzo a favore del Concessionario.

Le inadempienze ritenute lievi ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento a qualunque obbligo derivante dalla presente Concessione, comporteranno l'applicazione di una penale di Euro 100,00 = (euro cento/00) per ogni inadempienza, contestata con la sola formalità della contestazione di addebiti. In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di una penale doppia.

Il Concessionario potrà incorrere nella risoluzione della concessione in presenza di reati accertati nei suoi confronti e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali. Nei casi di risoluzione il Comune concedente provvede a contestare l'inadempimento dando termine alla Concessionaria per mettersi in regola e/o comunque a produrre le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Dette controdeduzioni e/o osservazioni dovranno essere accettate e controdedotte dal Responsabile del Procedimento entro i successivi 5 giorni, pena il loro tacito accoglimento. Scaduto il termine stabilito senza

che il Concessionario abbia ottemperato, il Comune potrà procedere all'immediata risoluzione del contratto, riservandosi di provvedere d'ufficio a carico e spese del/la Concessionario/a procedendo, altresì, all'incameramento della garanzia fidejussoria per la quota parte necessaria e fatta comunque salva la richiesta di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 8 - Garanzia fidejussoria e coperture assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico derivanti dalla conduzione del parcheggio in questione **si precisa che il Concessionario ha attualmente in vigore la fidejussione bancaria n. 15/18104208 emessa il 04/05/2015** da "BPER Banca" S.p.A. con sede a Modena – Via San Carlo n. 8/20, successivamente integrata il 31/07/2017 e **costituita per l'importo di € 3.000,00** (euro tremila/00) **con validità fino al 31 luglio 2019. Tale garanzia, all'anzidetta scadenza, dovrà essere prorogata o rinnovata con altra nuova fidejussione, sempre di € 3.000,00 e con scadenza al 31 maggio 2021, la mancata proroga e/o rinnovo di detta garanzia porterà alla decadenza della concessione.** La suddetta garanzia dovrà confermare, nell'ipotesi della proroga, oppure prevedere "ex novo" in caso di rinnovo, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile ed alla decadenza ex art.1957 c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta con raccomandata a.r. del Comune concedente. La garanzia dovrà inoltre essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione e sarà svincolata dal Responsabile del Procedimento nei 30 giorni successivi la riconsegna degli impianti in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultanti da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia.

Il Concessionario ha altresì presentato le seguenti polizze assicurative a scadenza annuale e che dovranno essere regolarmente rinnovate dal Concessionario almeno fino al termine della presente concessione, cioè al 31 maggio 2021:

- a)- **Polizza R.C.T. e rischi diversi n. con massimale assicurato di € 1.500.000,00 = (euro unmilionececinquecentomila/00)** per sinistro, nonché per persona danneggiata e/o danni a cose, **rilasciata da agenzia di**
- b)- **Polizza Furto n. per l'area in concessione adibita al parcheggio in questione della consistenza di cui all'art. 1, con massimale di € 15.000,00** (euro quindicimila/00) per primo rischio assoluto, **rilasciata da agenzia di**
- c)- **Polizza Incendio n.riferita al patrimonio immobiliare e mobiliare complessivo previsto in polizza in cui è compresa l'area adibita al parcheggio in questione, con massimale assicurato di complessivi € 730.000,00 rilasciata da agenzia di**

Anche in questo caso ogni più ampia responsabilità è a carico del Concessionario restandone sollevata l'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 9 - Uso dell'area a parcheggio

Nell'area a parcheggio oggetto della presente concessione il Concessionario è tenuto ad assicurare la custodia durante tutto il periodo di apertura al pubblico del parcheggio. Tale attività è da considerarsi compresa nella tariffa di cui all'art.6. **E' ammessa la possibilità, da parte del Concessionario, di chiudere al pubblico il parcheggio durante il periodo notturno e precisamente nelle seguenti modalità:**

- a)- **dal 1 ottobre al 30 giugno, non prima delle ore 20,00;**
- b)- **dal 1 luglio al 30 settembre, non prima delle 22,00.**

Tali adempimenti sono da considerarsi essenziali e la loro inosservanza comporta la revoca della concessione senza che il Concessionario possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

ARTICOLO 10 - Servizi facoltativi ed ausiliari

I servizi facoltativi ed ausiliari verranno prestati dal concessionario direttamente o mezzo di Ditte specializzate.

ARTICOLO 11 - Divieto di sub – concessione

E' fatto divieto di sub – concessione, anche parziale, dell'area a parcheggio affidata in concessione in uso, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 12 - Decadenza - Revoca e Recesso Anticipato

Il rapporto concessorio decade di diritto per sopravvenute cause ostative in materia di legislazione antimafia, per sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo e/o cessazione di attività del Concessionario, nonché in caso di inosservanza degli obblighi contemplati nel presente contratto tra cui:

- mutamento non autorizzato dell'utilizzo dell'area concessa in uso e gestione, nonché per uso di finalità diverse da quelle previste;
- mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura (ex art. 9);
- mancato e puntuale pagamento delle due rate di canone, nonché mancato reintegro della fidejussione (ex art. 8);
- riscontro di inerzia grave e/o omessa effettuazione dei servizi contrattuali, cui non si è ottemperato entro i termini della diffida comunicata dal Dirigente e/o dal Responsabile di servizio. **In tutti i precitati casi di risoluzione, con pendenze e/o mancati adempimenti imputabili al Concessionario, il Concedente potrà escutere sino alla concorrenza del suo credito, la garanzia cauzionale costituita ai sensi del precedente art. 8.**

E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte del Comune dopo il primo anno per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, con semplice preavviso di tre (3) mesi, in tal caso, come anche in caso di revoca, la Concessionaria non avrà diritto ad alcuna buonuscita, perdita di avviamento o indennità comunque denominata per la fine e/o mancata prosecuzione del rapporto concessorio, salvo la sola proporzionale riduzione del canone che sarà calcolato in base all'effettivo e regolare utilizzo dell'impianto concesso, senza ulteriori indennizzi o risarcimenti alcuno. Nel caso in cui il Concessionario intendesse recedere dalla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto, egli dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 3 (mesi) mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione

In caso di recesso anticipato da parte del Concessionario, le spese per eventuali interventi preventivamente autorizzati dal Concedente, sostenuti e realizzati dal Concessionario non daranno diritto a rimborsi o indennizzi. E' data facoltà al Concessionario di asportare le migliorie che siano amovibili senza recare danno all'area in gestione.

ARTICOLO 13 - Ispezioni

Il Comune potrà provvedere ad apposite ispezioni senza preavviso, a mezzo di tecnici comunali e rilevare eventuali irregolarità che saranno tempestivamente comunicate al Concessionario.

ARTICOLO 14 - Divieto di conferimento incarichi ad ex dipendenti pubblici

Il Concessionario sottoscrivendo il presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Professionista si impegna altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Cattolica, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014.

ARTICOLO 15 – Protocollo di Legalità

Il Concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato,

direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. L'affidatario si impegna altresì a rispettare tutti i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza potrà costituire possibile causa di risoluzione del presente contratto ex lege 190/2012.

ARTICOLO 16 - Spese contrattuali - Registrazione

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente concessione nonché quant'altro occorresse per dare esecuzione alla medesima (bolli, imposte, tasse, ecc.). Le Parti convengono che detto contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della tariffa - parte seconda – art. 1 lettera b) del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e ss.mm., le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico del Concessionario.

ARTICOLO 17 - Controversie

Salvo quanto previsto dall'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti, relativamente alla validità, efficacia, interpretazione o esecuzione del presente contratto, le Parti si obbligano, in via preliminare rispetto all'esercizio dell'azione in via ordinaria, ad esperire il tentativo di amichevole composizione, designando peraltro il Foro di Rimini, nel caso di mancata definizione stragiudiziale, inoltre non viene previsto l'arbitrato ex art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che i dati personali forniti dal Concessionario saranno raccolti e trattenuti presso l'Amministrazione comunale per la finalità esclusiva di gestione del rapporto contrattuale.

Art. 19 – Norma generale

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme e/o disposizioni di legge vigenti in materia aventi attinenza con il contenuto del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di totale accettazione e senza riserve.

Comune di Cattolica
Il Dirigente Settore "Progetti Speciali"
Servizio Patrimonio
dr. Baldino Gaddi

La Concessionaria
La Brianza a.r.l. Coop. Gestione Parcheggi
Il legale rappresentante
Marcello Mancini